



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal segretario generale del Comune di Manduria (TA), assunta al protocollo della Sezione n. 1425 del 19.03.2026;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 1428 del 19.03.2026;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026, convocata con ordinanza n. 9/2026.

Premesso in

FATTO

Il segretario generale del Comune di Manduria (TA), con nota priva di protocollo recante la data del 18.03.2026 indirizzata alla *“Spett.le Sezione centrale della Corte dei Conti”*, pervenuta comunque a questa Sezione regionale di controllo per la Puglia in data 19 marzo 2026 (ed acquisita al protocollo della Sezione nella medesima data con prot. n. 1425), ha inoltrato una *“richiesta di parere in materia di contabilità pubblica”* facendo riferimento alla norma di cui all’*“art. 2 legge n. 1 del 07/01/2026”*.

In primo luogo, è stato affermato che *«il Comune di Manduria, il cui mandato amministrativo è prossimo alla scadenza con elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale fissati per il 24 e 25 maggio p.v., intende aderire alla definizione agevolata delle entrate locali introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi 102-110) previa adozione in sede di Consiglio Comunale del regolamento atto a disciplinare, nei limiti e parametri fissati dalla legge, le norme da applicare a livello locale.*

Il suddetto Regolamento è stato predisposto e vistato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs 267/2000 e ss.m.i dal Responsabile del Servizio finanziario che ha espresso parere favorevole sia sotto il profilo tecnico che contabile.

Nelle more della convocazione della seduta del Consiglio Comunale chiamato ad esaminare ed eventualmente approvare il regolamento in questione, il Prefetto di Taranto con decreto del 09/03/2026, ha convocato i comizi elettorali per la data del 24 e 25 maggio 2026.

L’Ente intende proseguire il percorso amministrativo che porta all’attuazione della normativa statale di agevolazione fiscale dei tributi comunali ritenendo che il regolamento, atto a disciplinare in modo puntuale l’ambito applicativo, le modalità di adesione e i termini di pagamento, rientri tra gli atti che il Consiglio Comunale può adottare ex art. 38, comma 5 del d. lgs 267/2000.

La definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza infatti, è stata preceduta da una valutazione preventiva degli effetti sul bilancio, finalizzata

a verificare la sostenibilità finanziaria dell'operazione, all'esito della quale l'ufficio finanziario ha attestato la sussistenza dei presupposti contabili di legge nonché dei benefici derivanti dall'attuazione dell'Ente a tale regime agevolato che consentirebbe di ridurre notevolmente i residui attivi accumulatisi nel tempo nonché incrementare la velocità di riscossione degli stessi.

L'urgenza di avviare il percorso di agevolazione fiscale è data proprio dalla possibilità per l'Ente di rientrare celermente di somme non versate dai cittadini che verrebbero indotti a aderire al più conveniente regime previsto dalla rottamazione quinquies.

Oltre a ciò la proposta di regolamento in questione non soggiacerebbe al divieto di cui all'art. 38 c. 5 del d. lgs 267/2000 e ss.m.i. perché al Consiglio Comunale residua una minima parte di discrezionalità potendo approvare un regolamento entro i limiti stabiliti dalla norma statale».

In seguito, è stato conclusivamente chiesto «a questa spett.le Corte dei Conti parere in merito al modus procedendi ed in particolare con riguardo alla legittimità dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento che disciplina la definizione agevolata dei tributi locali a seguito della adozione del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per la data del 24 e 25 maggio 2026. Si rimette quanto sopra e si resta a in (sic) attesa di riscontro nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 2 legge n. 1 del 07/01/2026».

Considerato in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari

1.1 Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno scrutinare l'idoneità formale dell'inoltrata richiesta di parere che, come detto, risulta indirizzata alla "Sezione centrale della Corte dei Conti" e, pertanto, non menziona in nessuna sua parte questa Sezione regionale di controllo per la Puglia.

1.2 Questa Sezione regionale di controllo ha già avuto modo di affermare *“la necessità che l’ente formuli e trasmetta sempre con chiarezza le richieste di parere, a pena di irricevibilità delle stesse”* (cfr. da ultimo deliberazione n. 51/2025/PAR); nel caso in esame si ritiene sussistente la cognizione del Collegio in sede consultiva, nei limiti e secondo le disposizioni che presiedono all’esercizio di detta attribuzione: infatti, può ritenersi che la disciplina dettata dall’art. 2, comma 1 della legge n. 1 del 7 gennaio 2026 (recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*), espressamente richiamata dall’ente istante, consenta di qualificare le attribuzioni consultive attribuite alla Corte dei conti nelle proprie articolazioni centrali e regionali come funzioni eventuali, la cui attivazione è demandata all’esercizio di una facoltà di iniziativa da parte degli enti interessati (rispettivamente: amministrazioni centrali e altri organismi nazionali di diritto pubblico o enti territoriali: comuni, province, città metropolitane e regioni).

1.3 In effetti, ai sensi del *supra* citato art. 2, comma 1 della legge n. 1 del 7 gennaio 2026 sussiste un “doppio binario” di competenze a livello territoriale: da un lato, la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti per le richieste provenienti dalle amministrazioni centrali e dagli altri organismi nazionali di diritto pubblico, dall’altro le sezioni regionali di controllo per comuni, province, città metropolitane e regioni che si trovino all’interno del territorio di competenza della singola sezione regionale di controllo.

1.4 Per quanto attiene al caso oggetto della presente deliberazione, la richiesta proviene da un ente - il Comune di Manduria (TA) - che ricade nella competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, nel cui ambito si va pertanto a collocare la relativa *potestas* a trattare della questione in esame, anche alla luce del fatto che *“per l’attivazione del procedimento consultivo è necessario un*

espresso atto di impulso, avente in sé natura recettizia (con esclusione quindi dell'avvio d'ufficio) e non caratterizzato da formalismi di sorta ... Tale atto d'impulso deve comunque presentare dei requisiti minimi che ne assicurino tracciabilità, riconoscibilità e recettività. Deve, perciò, trattarsi non solo di un atto stilato in forma scritta ed avente il contenuto di richiesta di pronuncia di parere, ma deve anche caratterizzarsi per modalità di trasmissione che ne garantiscano la piena e corretta destinazione e conoscibilità dalla Sezione compulsata" (cfr. deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo n. 105/2021/PAR e n. 51/2025/PAR).

1.5 Come già evidenziato, dunque, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'atto abbia le caratteristiche evidenziate e possa pertanto ritenersi correttamente ricevuto dalla Sezione, ciò in quanto la vigente normativa non richiede una trasmissione esclusiva alla sezione regionale di controllo territorialmente competente; *a contrario*, ritenere non attivato il procedimento in esame per questioni formali (come ad esempio la mancata indicazione quale primario o esclusivo destinatario della richiesta la Sezione compulsata) contrasterebbe anche con il principio di leale collaborazione che deve sempre caratterizzare i rapporti istituzionali tra i soggetti dell'ordinamento e che non può ritenersi non operante anche con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 1/2026.

1.6 In sintesi, l'istanza di parere di cui trattasi, sia pur non originariamente indirizzata a questa Sezione regionale di controllo, ha in sé i requisiti sostanziali di ricevibilità quale valido *incipit* della funzione consultiva *ex lege* intestata alla medesima Sezione.

1.7 Chiarita l'idoneità formale della richiesta di parere del Comune di Manduria (TA), il Collegio – come del resto condivisibilmente affermato da altre sezioni regionali di controllo (si veda, ad esempio, la deliberazione n. 14/2026/PAR

della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna) - ritiene che l'art. 2 della legge n. 1/2026, nell'introdurre una nuova funzione consultiva relativa alle "*questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro*", mantenga comunque ferma la competenza a rendere pareri in materia di contabilità pubblica relativi a questioni generali ed astratte, restando tuttavia preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione con i soggetti richiedenti l'apporto consultivo in quanto non compatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l'attività magistratuale giuscontabile e che conseguentemente preclude la possibilità di sostituirsi all'amministrazione (deliberazioni nn. 3/2024 e 4/2025 delle Sezioni riunite in sede consultiva di questa Corte).

1.8 Al Collegio è altresì nota l'esistenza di una interpretazione riduttiva della norma di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (data ad esempio dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 12/2026/PAR) che sarebbe limitata "*esclusivamente ai pareri richiesti dalle amministrazioni ivi citate in materia di contabilità pubblica connesse al PNRR e PNC*" e che, pertanto, in presenza di richieste non afferenti al P.N.R.R. e al P.N.C. consentirebbe una valutazione d'ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003: tuttavia tale *modus operandi* non appare conforme né al disposto dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 (che non consente alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di operare *ex officio*) né a quello dell'art. 2, comma 2 della legge n. 1/2026 (in quanto, a fronte di pareri da rendere "*entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta*", vi sarebbe la possibilità di bypassare discrezionalmente tale perentorietà del termine relativo allo *ius respondendi* affidato a questa Corte per il tramite di una mera "riqualificazione"

del parere *ab origine* richiesto dal soggetto istante *ex art. 2* della legge n. 1/2026). Per quanto attiene agli aspetti correlati all'esclusione della gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi dalla Corte (di cui al medesimo comma 2 dell'*art. 2* della legge n. 1/2026), la valutazione di istanze originariamente trasmesse *ex art. 2* della legge n. 1/2026, e poi riconsiderate ai sensi dell'*art. 7, comma 8* della legge n. 131/2003, a seguito di una riqualificazione operata dalla singola sezione regionale di controllo, non avrebbe comunque effetto pratico, stante la vigenza del comma 2 dell'*art. 69* del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (ai sensi del quale *"Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l'azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi"*). Pertanto, appare più logico e corretto ritenere che non vi sia stata alcuna deroga (o tacita abrogazione) della previsione dell'*art. 7, comma 8* della legge n. 131 del 2003 né specularmente vi sia una vigenza dell'*art. 2* della legge n. 1/2026 limitata ai soli pareri connessi al P.N.R.R. e P.N.C. (anche a fronte della prossima ed incombente *deadline* di tali piani).

1.9 Dal punto di vista operativo si rende pertanto necessario verificare *in primis* se sussista la legittimazione attiva del soggetto richiedente ad avanzare il quesito, successivamente se il quesito sottoposto sia sussumibile all'interno della categoria dei pareri in materia di contabilità pubblica o in quella delle questioni relative a fattispecie concrete connesse all'attuazione del P.N.R.R. e/o del P.N.C.; in tale ultimo caso andrà verificato se sussistano le condizioni che non consentono di rendere il richiesto parere (ossia se il quesito rientri tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e/o se vi siano fatti per i quali la procura contabile territorialmente competente abbia notificato un invito a dedurre ed ancora se la questione riguardi fattispecie di valore complessivo inferiore ad un milione di euro).

Qualora, d'altra parte, il quesito rientri invece nella categoria più ampia dei pareri in materia di contabilità pubblica si renderà necessario verificare la sussistenza del presupposto oggettivo relativo al carattere generale ed astratto della questione sottoposta in quanto il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica, anche al fine di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 1/2026 (che prevede l'esclusione della gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi da questa Corte); *a contrario*, non è possibile richiedere precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione (salvo nel caso delle questioni relative a fattispecie concrete connesse all'attuazione del P.N.R.R. e/o del P.N.C. di valore complessivo superiore a un milione di euro); appare evidente, infatti, come sia preclusa alla Corte dei conti un'ingerenza nell'attività amministrativo-gestionale posta in essere dall'ente, ciò in quanto tutte le funzioni svolte dalla medesima Corte si caratterizzano per il doveroso rispetto dei già ricordati principi di legalità, competenza funzionale, terzietà, indipendenza ed imparzialità.

2. Ammissibilità soggettiva

2.1 Nel caso di specie la richiesta avanzata dal Comune di Manduria (TA) va ritenuta soggettivamente inammissibile, in quanto sottoscritta dal segretario generale dell'ente, non incluso tra i soggetti legittimati ad inoltrare richieste di pareri alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

2.2 L'art. 2, comma 1 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, stabilisce infatti che «*le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni*»: la

disposizione individua pertanto, con terminologia precisa ed espressa, i soggetti legittimati a richiedere il parere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: tali soggetti sono gli enti territoriali nella loro qualità di persone giuridiche pubbliche, ossia i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni. Il legislatore ha dunque operato una scelta deliberatamente circoscritta, riferendosi agli enti nella loro soggettività istituzionale complessiva e non ai singoli organi o funzionari che operano al loro interno.

2.3 Com'è noto, il segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL) *“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ... sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ... partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione ; esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco”* e come tale non è, tuttavia, organo di rappresentanza legale dell'ente, né risulta titolare del potere di manifestare all'esterno la volontà istituzionale dell'ente medesimo. La rappresentanza legale del comune, infatti, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del TUEL, spetta al sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'ente; è infatti il sindaco, o chi ne venga espressamente delegato nelle forme previste dall'ordinamento, il soggetto legittimato a formulare istanze che impegnano e/o coinvolgono l'ente nei confronti di organi esterni, ivi comprese le richieste di pareri di competenza della Corte dei conti.

2.4 Una richiesta di parere presentata da un segretario comunale non è pertanto riconducibile ad una manifestazione di volontà dell'ente comunale in quanto tale; il segretario, infatti, non agisce in nome e per conto del comune nel senso giuridicamente rilevante ai fini dell'art. 2 della legge n. 1/2026: ciò in quanto tale soggetto non rappresenta l'ente, essendo privo della rappresentanza esterna dello stesso.

2.5 Tale orientamento, del resto, è anche quello consolidatosi in relazione al sistema consultivo di cui all'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, con le sezioni regionali di controllo di questa Corte che hanno costantemente affermato che la richiesta di parere debba provenire dall'organo rappresentativo dell'ente locale, individuato nel sindaco, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, ivi compresi i segretari comunali, i responsabili finanziari, i dirigenti competenti per materia, ecc. (si veda, ad esempio: Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 9/2019; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2020 e, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni nn. 34 e 90/2024 e n. 100/2025). L'art. 2 della legge n. 1/2026 non innova tale assetto, anzi lo consolida mediante la puntuale individuazione testuale degli enti legittimati (regioni, città metropolitane, province e comuni, per quanto qui interessa) i quali agiscono necessariamente attraverso i propri organi di vertice rappresentativi.

2.6 In modo conforme e *mutatis mutandis*, del resto, anche la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato di questa Corte ha evidenziato la competenza del ministro ad avanzare richieste di pareri *ex art. 2* della legge n. 1/2026, ritenendo soggettivamente inammissibili richieste provenienti dai direttori generali dei dicasteri (deliberazioni nn. SCCLEG/1/2026/PAR e SCCLEG/2/2026/PAR rispettivamente depositate in data 25 e 26 marzo 2026).

3. *Il quesito sottoposto dal segretario generale del Comune di Manduria (TA)*

3.1 Il quesito posto dal segretario generale del Comune di Manduria (TA) ha ad oggetto la possibilità di emanare un regolamento in materia di tributi comunali: pertanto, appare evidente come le questioni giuridiche di riferimento non siano assolutamente connesse all'attuazione né del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) né del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al P.N.R.R. (P.N.C.); del resto, l'ente non ha indicato alcun valore di riferimento (in base al quale individuare la ricorrenza o meno del "*valore complessivo non inferiore a un milione di euro*") né ha prospettato alcuna soluzione a riguardo, limitandosi a richiedere delucidazioni sul "*modus procedendi*" da porre in essere.

3.2 Il Collegio evidenzia altresì come, sia pur essendo la verifica relativa alla natura intrinseca del parere (afferente alla contabilità pubblica o a fattispecie concrete connesse all'attuazione del P.N.R.R. e/o del P.N.C.) un *prius* logico-procedimentale rispetto agli altri adempimenti intestati alla Sezione (ossia la verifica dell'eventuale sottoposizione dell'atto a controllo preventivo di legittimità e dell'esistenza di inviti a dedurre da parte della competente procura contabile), una richiesta di parere *ex art. 2* della legge n. 1/2026 possa essere "classificata" all'interno di una delle due ricordate categorie (caso generale in materia di contabilità pubblica o caso concreto in materia di P.N.R.R. e/o di P.N.C.) solo a seguito di un esame *funditus* della relativa fattispecie, che può correttamente avvenire esclusivamente in una fase successiva rispetto a quando la richiesta sia effettivamente pervenuta alla Sezione. Prima di tale fase decisoria risulta comunque prudente acquisire tali ulteriori elementi (ossia l'esclusione dell'atto dal controllo preventivo di legittimità e l'inesistenza di inviti a dedurre) al fine di poter più correttamente procedere all'esame della richiesta. Pertanto, appare utile dare atto degli adempimenti posti in

essere e *supra* ricordati (ossia verifica dell'eventuale sottoposizione dell'atto a controllo preventivo di legittimità nonché dell'esistenza di inviti a dedurre da parte della competente procura contabile).

3.3 Nel caso in esame, la richiesta avanzata dal segretario generale del Comune di Manduria (TA) non concerne atti sottoposti o da sottoporre a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e ss.mm.ii. in quanto relativa *“alla legittimità dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento che disciplina la definizione agevolata dei tributi locali”*. In effetti, presso la Sezione non sono presenti richieste in tal senso da parte del Comune di Manduria (TA) né del resto potrebbero esserlo data la natura dell'atto in parola, non rientrante nell'attuale perimetro normativo di riferimento.

3.4 Questa Sezione regionale di controllo, con nota prot. n. 20 del 19.03.2026, ha inoltre chiesto alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia di comunicare se, in relazione ai fatti oggetto della riferita richiesta di parere, risultasse notificato un invito a dedurre.

3.5 Con nota di risposta pervenuta in data 23.03.2026, acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 28, è stato riferito che la detta *“Procura non ha notificato alcun invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. avente ad oggetto le vicende in merito alle quali il Segretario generale del comune di Manduria (TA) ha formulato richiesta di parere”*.

3.6 A fronte di quanto *supra* evidenziato appare dunque chiara la sussumibilità del quesito sottoposto dal segretario generale del Comune di Manduria (TA) all'interno della categoria dei pareri in materia di contabilità pubblica, nella misura in cui il regolamento possa avere riflessi sugli equilibri finanziari dell'ente.

4. Ammissibilità oggettiva

4.1 Il quesito in esame, comunque, non supera il vaglio di ammissibilità per quanto attiene al relativo profilo oggettivo per plurime ragioni.

4.2 In primo luogo, è evidente che la richiesta di parere in esame difetti del necessario requisito di generalità ed astrattezza, atteso che la funzione consultiva della Corte dei conti non può avere ad oggetto fattispecie concrete e specifiche – salvo che nelle ipotesi di *"questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro"* ex art. 2, comma 1, primo periodo della legge n. 1/2026 - come accade invece nel caso in esame, laddove non ricorre alcuna fattispecie afferente *"all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)"* (come già rilevato nel precedente paragrafo n. 3.1), in quanto si richiede di pronunciarsi sul *"modus procedendi ed in particolare con riguardo alla legittimità dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento che disciplina la definizione agevolata dei tributi locali"*.

4.3 In sostanza, il quesito si incentra sul *quomodo* dell'adozione di un regolamento interno in materia di tributi locali (ossia sul *"modus procedendi ... dell'approvazione ... del Regolamento ... dei tributi locali"*, volendo usare l'espressione del soggetto richiedente), fattispecie rientrante pacificamente nella esclusiva competenza e discrezionalità dell'ente, con eventuali indicazioni del Collegio che determinerebbero una evidente forma di co-amministrazione e di cogestione della questione, in palese contrasto con i già ricordati principi di legalità, competenza funzionale, terzietà, indipendenza ed imparzialità che caratterizzano l'operato di questa Corte.

4.4 Inoltre - ed è questo un ulteriore motivo di inammissibilità oggettiva del quesito in esame - esso non fa riferimento ad alcuna norma specifica da interpretare

bensì richiede se sia possibile *"l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento che disciplina la definizione agevolata dei tributi locali"*: appare *ictu oculi* evidente l'inammissibilità della richiesta in quanto avente quale origine (e *ratio*) la predisposizione di un provvedimento di competenza dell'ente, che si vorrebbe formare sulla base dei *dicta* del Collegio, in tal modo esplicitamente richiedendo a questa Sezione non di interpretare una norma di contabilità pubblica che presenti incertezze o problemi esegetici particolari, bensì di co-operare in un'attività di *drafting* amministrativo, sicuramente non consentita dalla normativa vigente.

4.5 Anche secondo la Sezione delle autonomie, infatti, *«una richiesta di parere va dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo ... ogni qual volta la richiesta di parere non verta sulla corretta interpretazione ed applicazione di norme di legge ma sia volta a chiedere chiarimenti circa i comportamenti ed i provvedimenti da adottare in presenza di un quadro normativo delineato»* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 2/2023).

4.6 Né, del resto, la richiesta di parere può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità nonché delle specifiche attribuzioni dell'ente interpellante e/o di un suo organo (peraltro, nel caso di specie, neppure legittimato alla presentazione del relativo quesito).

4.7 Tale ulteriore considerazione consolida, pertanto, i già evidenziati plurimi rilievi di inammissibilità oggettiva del quesito proposto.

5. Conclusioni

5.1 Conclusivamente, la richiesta avanzata dal segretario generale del Comune di Manduria (TA), complessivamente intesa e per come formulata, è inammissibile per le ragioni *ut supra* evidenziate.

5.2 In virtù della novità della funzione consultiva esercitata, il Collegio ritiene necessario specificare *expressis verbis* (anche *infra*, nel dispositivo della presente deliberazione) al Comune di Manduria (TA) come, sia pur a fronte di una pronuncia

di inammissibilità che *ex se* non incide su eventuali condotte integranti responsabilità erariale, essa non escluda la gravità della colpa per fattispecie concrete connesse al parere *ex art. 2, comma 2* della legge n. 1/2026.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le esposte ragioni, dichiara:

a) inammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo la richiesta di parere formulata dal segretario generale del Comune di Manduria (TA);

b) l'assenza di esclusione della gravità della colpa per eventuali fattispecie connesse al parere *ex art. 2, comma 2* della legge n. 1/2026.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Manduria (TA).

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

La Presidente

Cinzia BARISANO